

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00633
presentata da **MANCUSO GIANNI** il **19/07/2006** nella seduta numero **28**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega **19/07/2006**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
MASTELLA MARIO CLEMENTE	MINISTRO, GIUSTIZIA	10/17/2006

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/10/2006

CONCLUSO IL 17/10/2006

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

AVVOCATI E PROCURATORI, ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, PAGAMENTO, SPESA PUBBLICA, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DECRETO LEGGE 2006 0223

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00633

presentata da

GIANNI MANCUSO

mercoledì 19 luglio 2006 nella seduta n.028

MANCUSO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha abolito l'anticipazione delle spese di giustizia da parte degli Uffici postali, comportando il blocco totale a tempo indeterminato dei pagamenti delle fatture già emesse e per cui è già stata pagata l'I.V.A.;

molti giovani avvocati vivono quasi esclusivamente di quanto sopra citato e non ricevendo i pagamenti hanno notevoli difficoltà economiche ad affrontare i mesi estivi, in cui notoriamente non vi è lavoro, nonché a sostenere le spese fisse Irpef, Iva e Cassa di previdenza avvocati, che scadono tutte proprio durante i mesi di luglio ed agosto;

nel citato articolo è prevista una progressiva riduzione della previsione per le spese di giustizia di 50 milioni per l'anno 2006, 100 milioni per l'anno 2007 e 200 milioni dal 2008;

l'abolizione dei minimi tariffari, un gratuito patrocinio ed una difesa d'ufficio risultano dannosi per la professionalità nei procedimenti penali e civili;

a giudizio dell'interrogante è ipotizzabile una minore assunzione di responsabilità degli avvocati costretti a percepire una tariffa risibile -:

quali iniziative intenda assumere a fronte della richiesta dell'avvocatura.

(4-00633)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera****Risposta scritta pubblicata martedì 17 ottobre 2006**

nell'allegato B della seduta n. 053

All'Interrogazione 4-00633 presentata da

MANCUSO

Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, relativa alle iniziative urgenti da assumere a fronte delle richieste dell'avvocatura riguardanti le disposizioni in materia di spese di giustizia e di tariffe forensi, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 153, si fa presente che, in sede di conversione del decreto-legge, la materia in questione ha subito, grazie all'iniziativa di questo Ministero, significative modificazioni, dettate proprio dall'intento di risolvere le problematiche insorte.

In particolare, sono stati ampliati i casi in cui, nonostante il generale divieto, continua ad essere possibile il ricorso all'anticipazione delle spese di giustizia da parte degli uffici postali. L'originaria formulazione dell'articolo 21, comma 1, contemplava soltanto le spese di giustizia per «gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali»; la nuova formulazione, invece, nello stesso comma include anche «gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario».

Si è anche ovviato al pericolo che il giudice possa liquidare le spese processuali e quelle di gratuito patrocinio in misura inferiore ai minimi tariffari, in ossequio alla disposizione che abolisce l'inderogabilità delle tariffe minime (articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge citato).

In sede di conversione, infatti, al comma 2 dell'articolo 2 è stato espressamente previsto che «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale». In tal modo, nei casi sopra indicati, il giudice dovrà utilizzare, per la liquidazione degli onorari degli avvocati, gli importi - compresi tra il minimo ed il massimo - previsti dalla tariffa forense.

Si fa, infine, presente che in data 28 luglio 2006 è stata emanata una circolare, a firma congiunta del Capo del dipartimento per gli affari di giustizia e del Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, contenente una disciplina delle procedure da osservare per assicurare il tempestivo pagamento delle spese di giustizia.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.